

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL RINNOVO DEL CONFERIMENTO ALL' UNIONE
MONTANA DEI MONTI AZZURRI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO
DEI CANI RANDAGI - PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2022 -----**

PREMESSO: -----

- che la Comunità Montana dei Monti Azzurri ha realizzato, su conferimento in delega e specifica convenzione sottoscritta da tutti i comuni del territorio, un rifugio per cani randagi di tipo comprensoriale, avente capienza per circa 350 cani, su area di proprietà della stessa in Comune di Tolentino in località Rotondo;
- che la suddetta, in virtù del suddetto conferimento ha provveduto alla gestione della medesima struttura per conto di tutti i comuni conferenti fino al 31.03.2012;-----
- che i quindici Comuni del territorio, mediante propri atti recepiti con deliberazione della giunta esecutiva della Comunità montana dei Monti Azzurri n. 15 del 12.02.2013, hanno rinnovato il conferimento della gestione in forma associata del suddetto servizio di ricovero dei cani randagi, fino al 31.12.2017;-----
- che la Comunità Montana, in accordo con i Comuni, ha adottato apposito regolamento per la gestione del servizio, tuttora applicabile, ed ha assicurato lo svolgimento del servizio stesso in maniera tale da soddisfare pienamente le esigenze dei comuni conferenti; -----
- che, in data 1.01.2015, la Comunità montana dei Monti Azzurri è stata soppressa ed è stata costituita l'Unione Montana dei Monti Azzurri, che è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della precedente Comunità montana ai sensi dell'art. 5 comma 11 della L.R. n. 35 del 11.11.2013;-----

RITENUTO opportuno rinnovare fino al 31.12.2022 il conferimento del servizio di ricovero dei cani abbandonati sul territorio di tutti i comuni conferenti, mediante utilizzo della predetta struttura ed, in caso di necessità, anche di altre strutture in regola con le vigenti norme di legge, preferibilmente operanti sul territorio dell'Unione; -----

DATO atto che nel conferimento sono inclusi tutti gli interventi di manutenzione straordinaria ed eventuali ampliamenti per il migliore funzionamento della struttura nel suo complesso; -----

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: -----

ART.1- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. I Comuni di _____ - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4) della L.R. n. 35 del 11.11.2013 e dell'art. 4 comma 3) dello Statuto dell'Unione montana, rinnovano il conferimento alla Unione Montana dei Monti Azzurri della gestione del servizio di ricovero dei cani abbandonati sul territorio di tutti i comuni conferenti, fino al 31.12.2022, mediante utilizzo della struttura realizzata in località Rotondo del Comune di Tolentino e, in caso di necessità, anche di altre strutture in regola con le vigenti norme di legge, preferibilmente operanti sul territorio dell'Unione. Nel conferimento sono inclusi tutti gli interventi di manutenzione straordinaria ed eventuali ampliamenti per il migliore funzionamento della struttura nel suo complesso; -----

La struttura pubblica verrà gestita dalla Unione montana secondo il regolamento approvato e sulla scorta dei principi di economicità di gestione e di garanzia del benessere animale secondo quanto previsto dalle norme vigenti. -----

I costi della gestione della struttura pubblica nonché quelli

derivanti dall'eventuale ricorso a strutture private convenzionate, nel caso di insufficienza della struttura pubblica o per altri motivi di convenienza, aumentati fino ad un massimo del 5% a titolo di copertura parziale delle spese generali di gestione sostenute dalla Unione montana per l'esercizio delle funzioni conferite, saranno ripartiti tra i Comuni in ragione del numero dei cani ricoverati in ciascun esercizio finanziario. Si precisa che l'Unione montana applicherà la suddetta maggiorazione solo nel caso in cui i relativi introiti siano indispensabili alla stessa per garantire il pareggio del bilancio. L'Unione montana invierà apposito rendiconto di norma semestrale, sulla base del quale i Comuni rimetteranno le quote di loro competenza entro il successivo trimestre. -----

Nello svolgimento del servizio l'Unione Montana potrà avvalersi di personale ed attrezzature fornite dai singoli Comuni a prezzi di volta in volta concordati. In tal caso i Comuni stessi potranno scomputare tali somme da quanto dovuto a titolo di concorso spese per lo svolgimento del servizio. -----

ART.2- Per il corretto esercizio delle funzioni conferite rimane operante il *Comitato consultivo già costituito*, composto dal Presidente dell'Unione montana, che lo presiede anche mediante proprio delegato, e dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati. Al Comitato compete di indirizzare le scelte di investimento e di gestione, fornendo alla Amministrazione dell'Unione montana appositi pareri, dei quali la stessa tiene conto in sede di adozione dei propri atti. Il Comitato è convocato almeno una volta l'anno e comunque in caso di necessità dal Presidente dell'Unione montana e decide a maggioranza dei presenti (quorum strutturale) ed a maggioranza di voti (quorum funzionale).

Funge da Segretario un dipendente dell'Unione montana o, in caso di necessità, il membro più giovane del suddetto Comitato -----
Le spese contrattuali relative alla presente convenzione sono a carico dell'Unione montana. Per quanto non previsto valgono le disposizioni di legge. La registrazione avverrà in caso di uso.
Fine